



COMUNE DI LOZZO ATESTINO

35034 Provincia di Padova
UFFICIO TECNICO
Area Sviluppo Territoriale

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata per l'affidamento di incarico per servizi tecnici di direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ampliamento del complesso scolastico "G. Negri" per ricavo di nuovi spazi da destinare a Scuola Primaria (CUP J57B15000150005)

CHIARIMENTI

(aggiornamento al 12.05.2016)

QUESITO N.1

In merito ai requisiti di idoneità professionale alla lettera d) si legge "... *specifiche conoscenze ed esperienze nella direzione lavori e coordinamento sicurezza di lavori pubblici nelle classi e categorie dei lavori da realizzare.*" Ciò ci fa pensare che i lavori svolti per clienti privati non vengano considerati, ciò non sembra in linea con l'attuale normativa in materia di Affidamento di lavori pubblici dove si privilegia il principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche.

RISPOSTA N.1

Si premette innanzitutto che la normativa inerente l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria è stata di recente modificata in seguito alla adozione del decreto legislativo n. 50/2016 che ha abrogato, ad eccezione degli artt. 254,255 e 256 (che saranno abrogati successivamente) il DPR 207/2010. L'ANAC alla quale è stato assegnato il compito di emanare, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, nuove linee guida inerenti appunto l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ha pubblicato sul proprio sito internet un documento di consultazione sullo specifico argomento, documento che è stato, anche se non ancora formalmente ed ufficialmente adottato dall'Autorità, unitamente alla Determinazione n. 4/2015 per quanto ancora applicabile, il riferimento utilizzato nella stesura dell'Avviso di manifestazione di interesse pubblicato.

Ciò premesso si conferma il requisito richiesto di specifiche conoscenze ed esperienze nella direzione lavori e coordinamento sicurezza di lavori pubblici nelle classi e categorie dei lavori da realizzare in quanto trattandosi di incarico che comprende oltre alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza, la contabilità, la liquidazione e la rendicontazione disciplinate da specifica normativa non applicabile ai lavori privati si ritiene che lo svolgimento di medesimi incarichi affidati da privati non sia sufficiente a dimostrare una adeguata esperienza ed una specifica conoscenza in relazione all'incarico da affidare. La distinzione tra lavori privati e lavori pubblici è indirettamente confermata sia nella Determinazione n. 4/2015 che nelle nuove linee guida in consultazione dell'Autorità laddove si sostiene che *il requisito professionale da possedere è costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie dei lavori da realizzare riferite al DM 143/2013* che, come noto, attiene esclusivamente agli incarichi relativi ai servizi di architettura ed ingegneria di lavori pubblici.

QUESITO N.2

Con determinazione n. 4 del 25/02/2015, l'ANAC ha chiarito che, "ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, i criteri da adottare devono essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione Avcp n. 5/2010. Pertanto, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di

complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15". Tale criterio è inoltre confermato dall'art. 8 del d.m. 143/2013, il quale stabilisce che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Pertanto, con particolare riferimento ai lavori ricompresi nella classe E.08 prevista dall'avviso in oggetto, si richiede, per quanto sopra riportato, se è possibile partecipare alla procedura anche qualora si siano svolti servizi tecnici ricompresi, sempre all'interno della categoria Edilizia, in classi che hanno indici di complessità uguale o superiore (ad esempio E.03).

RISPOSTA N. 2

Si concorda con quanto esemplificato nel quesito. Gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

QUESITO N.3

In merito ai requisiti di idoneità professionale alla lettera a) si legge che ogni candidato dovrà possedere il titolo di laurea in Architettura o Ingegneria. I Periti Industriali come si pongono in merito a questo requisito? Ricordiamo che l'Autorità, anche di recente, ha avuto modo di chiarire che anche nel settore dei lavori pubblici le competenze professionali dei periti industriali devono essere verificate in rapporto alla natura ed all'oggetto dell'incarico di progettazione, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n. 275 del 1929: in particolare, la parte impiantistica del progetto potrà essere affidata ad un perito industriale nel rispetto dei limiti di competenza riconosciutigli dall'ordinamento professionale ed avuto riguardo alla natura degli impianti da progettare e realizzare, anche all'interno di un raggruppamento temporaneo che contempli l'apporto di un ingegnere per gli interventi di carattere strutturale (cfr. A.V.C.P., parere 8 maggio 2008 n. 139).

RISPOSTA N. 3

Lo specifico oggetto dell'incarico riguarda la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Nell'ipotesi di singolo professionista il requisito minimo richiesto è la laurea in architettura o ingegneria. Nel caso del raggruppamento temporaneo di professionisti, fermo restando che il mandatario dovrà essere in possesso di laurea in architettura o ingegneria, è ammissibile la partecipazione all'affidamento di un raggruppamento temporaneo di professionisti che veda l'apporto del perito industriale, nei limiti della relativa competenza.

QUESITO N.4

Per quanto riguarda "... *specifiche conoscenze ed esperienze nella direzione lavori e coordinamento sicurezza di lavori pubblici nelle classi e categorie dei lavori da realizzare.*" Non essendo indicate nel presente avviso delle specifiche quantitative in merito, queste saranno a discrezione del candidato?

RISPOSTA N. 4

L'importo minimo da considerare è da intendersi quello indicato nell'avviso per ciascuna categoria e classe d'opera.

QUESITO N.5

Il Mod.A, per quanto riguarda i raggruppamenti Temporanei non ancora costituiti, a Nostro avviso, dovrà essere parzialmente modificato in quanto dovrà essere sottoscritto da tutti i membri del gruppo e il

possesso dei requisiti dovrà essere posseduto dal gruppo non dal singolo componente. Siete d'accordo?

RISPOSTA N. 5

Si conferma la condizione che prevede, nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, che il possesso dei requisiti di natura tecnico-finanziaria sia dimostrata cumulativamente dal raggruppamento. Per quanto riguarda la modifica al modello predisposto dall'amministrazione non si ravvisa la necessità di una sua variazione. Si ritiene sufficiente che, nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, l'istanza sia firmata da tutti i componenti del raggruppamento singolarmente specificati nell'istanza.

QUESITO N. 6

Riguardo ai raggruppamenti Temporanei non ancora costituiti, il curriculum professionale da allegare, è quello di ogni singolo componente?

RISPOSTA N. 6

Si.

Il RUP
(geom. Michele Rinaldo)